

- 5) se, in caso di risposta affermativa al precedente quesito n. 4, l'art. 34, par. 2, secondo comma del Trattato Ce, che proibisce le discriminazioni tra produttori e consumatori di prodotti agricoli all'interno della Comunità europea, vieti alla Commissione di applicare, in un proprio Regolamento (753/2002), il criterio dell'omonimia nel modo risultante dall'Allegato I di tale Regolamento, nel senso cioè di riconoscere la legittimità dell'utilizzo di numerosi nomi di varietà di vite che contengono denominazioni parzialmente e totalmente omonime di altrettante indicazioni geografiche, escludendo la predetta legittimità di utilizzo per un solo nome di varietà di vite («Tocai friulano») legittimamente usato da secoli sul mercato europeo;
- 6) se l'art. 50 del Regolamento n. 1493/99 debba essere interpretato nel senso che nell'applicare le disposizioni degli artt. 23 — 24 dell'Accordo TRIP's e, in particolare, la disposizione dell'art. 24.6 dello stesso Accordo in materia di denominazioni omonime dei vini, il Consiglio dei Ministri e gli Stati membri (e a maggior ragione la Commissione europea) non possono adottare od autorizzare provvedimenti, come il Regolamento n. 753/2002 della Commissione, che in materia di denominazioni omonime riservino un trattamento diverso alle denominazioni di vini che presentano le stesse caratteristiche sotto il profilo dell'omonimia;
- 7) se l'esplicito riferimento agli artt. 23 e 24 dell'Accordo TRIP's, contenuto nel considerando n. 56 e nell'art. 50 del Regolamento n. 1493/99, renda direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico comunitario, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, la disposizione dell'art. 24.6 che sancisce il diritto degli Stati aderenti al predetto Accordo di tutelare le denominazioni omonime.

(¹) GU L 179, p. 1.
 (²) GU L 118, p. 1.
 (³) GU L 263, p. 11.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 26 gennaio 2007 — Banque Fédérative du Crédit Mutuel/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

(Causa C-27/07)

(2007/C 82/28)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nella causa principale

Ricorrente: Banque Fédérative du Crédit Mutuel

Convenuto: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Questione pregiudiziale

Il reintegro nell'imponibile di una società controllante stabilita in Francia del 5 % dei crediti d'imposta attribuiti al momento della distribuzione di dividendi da parte di una controllata stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea, quando tali dividendi distribuiti sono stati soggetti a ritenuta alla fonte in detto altro Stato, non incide sul livello dell'imposta gravante sulla controllante quando quest'ultima può detrarre la totalità di detti crediti d'imposta dall'imposta dovuta. Risulta dubbio se, nel caso in cui la controllante non abbia deciso di ridistribuire i dividendi in questione ai propri azionisti entro 5 anni, e quindi non abbia diritto all'agevolazione fiscale costituita da siffatti crediti d'imposta, l'aggravio tributario risultante, per l'imposta sulle società, dal reintegro del 5 % dei crediti d'imposta nel suo imponibile possa ritenersi consentito dalle disposizioni di cui all'art. 7, n. 2, della direttiva 23 luglio 1990, 90/435/CEE (¹), in considerazione dell'importo contenuto di tale prelievo e della circostanza che esso è stato instaurato in diretta connessione con il pagamento di crediti d'imposta, istituiti al fine di attenuare la doppia imposizione economica sui dividendi, oppure vada considerato in contrasto con gli obiettivi risultanti dall'art. 4 della citata direttiva.

(¹) Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6).

Ricorso proposto il 26 gennaio 2007 dalla NV Ter Lembeek International avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione), 23 novembre 2006 nella causa T-217/02, NV Ter Lembeek International/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-28/07 P)

(2007/C 82/29)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: NV Ter Lembeek International (rappresentanti: J.-P. Vande Maele, F. Wijckmans e F. Tuytschaever, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee